



COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**..... addi **SETTE**.....
 del mese di **MAGGIO**..... alle ore **19.00**..... riunita in via
 telematica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali..

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 - ROSSI ING. MANUEL	Presente	
2 - INVERNIZZI ARIANNA	Presente	
3 - REGAZZONI ING. PIETRO	Presente	
4 - RIVELLINI GRAZIANO	Presente	
5 - ROSSI ENIO	Presente	
6 - SANTI GILLES	Presente	
7 - BORSOTTI GIAMBATTISTA	Presente	
8 - BOTTAGISI MATTEO	Presente	
9 - CITTADINI CLAUDIA	Presente	
10 - PALENI CLAUDIA	Presente	
11 - GALIZZI GIULIANO	Assente	
Totale	10	1

Assiste il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rossi Ing. Manuel - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

P A R E R I P R E V E N T I V I

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Rossi Ing. Manuel, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossi Ing. Manuel

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di approvare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- a) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e pertinenze: **4 per mille (quattro per mille)**
- b) aliquota altri immobili: **9,6 per mille (novevirgolasei per mille)**
- c) aliquota immobili categoria catastale D: **10,6 per mille (diecivirgolasei per mille)**

- d) aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata per più di sei mesi nell'anno di riferimento): **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- e) aliquota abitazione e pertinenze concessa in comodato a parenti in linea retta fino al 1° grado in presenza dei requisiti normativi stabiliti: **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
 - a) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli: **0,0 per mille (zero per mille)**

RITENUTO di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00;

RITENUTO di esentare dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 07.04.2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

PRESO ATTO che non è stata effettuata la registrazione audio per problemi tecnico – informatici;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 10 e votanti n. 10 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

- 3) DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 4) DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:
- b)** aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali (abitazione di lusso) A1-A8-A9 e pertinenze: **4 per mille (quattro per mille)**
- c)** aliquota altri immobili: **9,6 per mille (novevirgolasei per mille)**
- d)** aliquota immobili categoria catastale D: **10,6 per mille (diecivirgolasei per mille)**
- e)** aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata per più di sei mesi nell'anno di riferimento): **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- f)** aliquota abitazione e pertinenze concessa in comodato a parenti in linea retta fino al 1° grado in presenza dei requisiti normativi stabiliti: **7,6 per mille (settevirgolasei per mille)**
- g)** aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli: **0,0 per mille (zero per mille)**
- 5) DI CONFERMARE la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00;
- 6) DI ESENTARE dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;
- 7) DI DARE ATTO che per quanto non previsto dal presente deliberato si applicano le disposizioni di legge normative e regolamentari vigenti;
- 8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 10,
- voti contrari n. 0,
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
F.to Rossi Ing. Manuel

Il Consigliere Anziano
F.to Invernizzi Arianna

Il Segretario Comunale
F.to Rinaldi dott. Ivano

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 20.05.2020 al 04.06.2020.

Santa Brigida, 20.05.2020

Il Messo Comunale
F.to Quarteroni Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data _____.

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Brigida, lì 20.05.2020

Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93